Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 settembre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 734.

Distacco della borgata « Collina degli Angeli » dal comune di Sorianello con aggregazione al comune di Soriano Calabro (Catanzaro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 12 aprile 1949, 24 marzo e 6 aprile 1957, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della borgata « Collina degli Angeli », del comune di Sorianello (Catanzaro), ha chiesto l'aggregazione della borgata medesima al comune di Soriano Calabro;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Sorianello in data 4 aprile 1957, n. 14; del Consiglio comunale di Soriano Calabro in data 14 maggio 1957, numero 27; del Consiglio provinciale di Catanzaro in data 17 settembre 1960, n. 105, ed in data 30 settembre 1963, n. 25, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 febbraio 1964, numero 351;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La borgata « Collina degli Angeli » è distaccata dal comune di Sorianello ed aggregata al comune di Soriano Calabro, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 58. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1964, n. 735.

Istituzione del circondario di Pordenone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, e per la sanità;

Decreta:

TITOLO I

Istituzione del circondario di Pordenone

Art. 1.

Nell'ambito della provincia di Udine è istituito un circondario con capoluogo Pordenone.

Il territorio del suddetto circondario comprende i seguenti Comuni:

Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto-Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

TITOLO II

Istituzione degli uffici ed organi circondariali delle Amministrazioni dello Stato e degli enti parastatali

Art. 2.

Sono istituiti nel circondario, con sede nel capoluogo:

a) la Giunta circondariale amministrativa, il Consiglio circondariale di Prefettura, la Commissione circondariale delle imposte dirette ed indirette sugli affari, la Commissione censuaria circondariale, nonchè gli altri uffici ed organi collegiali circondariali dello Stato, elencati nell'allegata tabella *A;*

b) gli uffici ed organi collegiali circondariali degli enti parastatali elencati nell'allegata tabella *B*.

L'istituzione degli uffici circondariali non può comportare, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, ampliamento dei ruoli organici del personale dello Stato, nè, salvo casi di necessità, di quelli del personale degli enti parastatali.

Art. 3.

Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e salvo altresì quanto sarà stabilito, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dalle norme di attuazione dello Statuto stesso e da quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che adempiono a funzioni demandate alla Regione, tutti gli uffici ed organi di cui all'articolo precedente eserciteranno, nell'ambito del circondario, tutte le competenze che in atto sono attribuite ai corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Art. 4.

L'istituzione degli uffici ed organi di cui all'art. 2 è attuata dalle competenti Amministrazioni statali e parastatali con propri provvedimenti, che devono essere pubblicati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Gli uffici ed organi circondariali entrano in funzione alla data che sarà stabilita negli stessi provvedimenti di cui sopra, e comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione dei provvedimenti stessi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla data dell'entrata in funzione degli uffici ed organi circondariali cessano, relativamente al territorio compreso nel circondario di Pordenone, tutte le competenze in atto esercitate dagli uffici ed organi, statali e parastatali, esistenti nella provincia di Udine.

Art. 5.

Agli uffici circondariali dello Stato e degli enti parastatali sono preposti funzionari con qualifica pari o immediatamente inferiore a quella prevista per i funzionari preposti ai corrispondenti uffici provinciali.

Art. 6.

Agli organi collegiali circondariali istituiti ai sensi dell'art. 2 si applicano le norme regolanti gli analoghi organi provinciali.

Sono chiamati a far parte di tali organi, in luogo dei funzionari degli uffici provinciali, quelli dei corrispondenti uffici circondariali.

Per la nomina dei membri estranei all'Amministrazione sono designate persone iscritte nel registro di popolazione di Comuni facenti parte del circondario.

Art. 7.

Presso gli uffici statali circondariali di Pordenone sono istituite Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi.

Le Commissioni sono composte dal dirigente l'ufficio circondariale o da un suo delegato, da un impiegato addetto al medesimo ufficio che disimpegna anche le funzioni di segretario e dal direttore dell'archivio circondariale di Stato di Pordenone o da un impiegato di detto archivio da lui delegato.

Alle Commissioni di sorveglianza, di cui al presente articolo, si applica ogni altra disposizione contenuta nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

TITOLO III

Norme particolari riguardanti le Amministrazioni dell'interno e della grazia e giustizia

Art. 8.

Nel territorio compreso nel circondario di Pordenone le funzioni di rappresentanza del potere esecutivo, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, e quelle relative al mantenimento dell'ordine pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sono esercitate dal prefetto di Udine.

Art. 9.

All'ufficio circondariale di Prefettura di Pordenone è preposto un vice prefetto.

A detto funzionario spetta l'alloggio di servizio.

Art. 10.

All'ufficio circondariale di pubblica sicurezza è preposto un vice questore.

Art. 11.

Al dirigente il Comando circondariale dei vigili del fuoco di Pordenone si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 12.

L'istituzione dell'archivio notarile circondariale di Pordenone sarà preceduta dalla separazione del distretto di Pordenone da quelli riuniti di Udine e Tolmezzo, nonchè dalla costituzione del Collegio e del Consiglio notarile per i territori soggetti alla giurisdizione del tribunale di Pordenone e per i territori dei comuni di Erto Casso e Cimolais.

L'organizzazione, il funzionamento e la competenza dell'archivio notarile circondariale di Pordenone sono quelli propri attribuiti dalle vigenti disposizioni agli archivi notarili distrettuali.

I territori dei comuni di Erto Casso e Cimolais sono distaccati dal distretto notarile di Belluno ed aggregati al distretto notarile di Pordenone.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 13.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici circondariali dello Stato e degli organi collegiali circondariali aventi sede presso i predetti uffici gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La Provincia e gli altri enti provvedono relativamente agli uffici ed organi circondariali alle spese che in base a specifiche norme fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Art. 14.

In dipendenza della costituzione degli uffici ed organi di cui all'art. 2 l'Amministrazione del tesoro assicura il servizio di tesoreria.

Art. 15.

Gli atti relativi ad affari interessanti il circondario di Pordenone, compresi i ricorsi amministrativi, pendenti presso gli uffici ed organi della provincia di Udine all'entrata in funzione dei corrispondenti uffici ed organi circondariali sono di ufficio trasmessi a questi ultimi.

I ricorsi non amministrativi, proposti anteriormente alla data di entrata in funzione degli uffici ed organi circondariali saranno definiti dagli uffici ed organi provinciali.

Art. 16.

I conflitti di competenza fra uffici ed organi del circondario di Pordenone e quelli della provincia di Udine sono risolti nei modi e nelle forme previste per gli analoghi conflitti tra uffici ed organi di Province diverse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TAVIANI — REALE — TREMELLONI — COLOMBO — GUI — MANCINI — FERRARI AGGRADI — RUSSO — MEDICI — DELLE FAVE — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 73. — DI PRETORO

TABELLA A

1) *Ministero dell'interno*:

Ufficio circondariale di Prefettura;
Ufficio circondariale di P.S.;
Archivio circondariale di Stato;
Comando circondariale dei vigili del fuoco;
Comitato circondariale di assistenza e beneficenza pubblica;
Commissione consultiva circondariale per la soluzione delle controversie in materia di spedalità;
Commissione circondariale contro l'alcoolismo;
Commissione tecnica circondariale per le sostanze esplosive e per i fuochini;
Commissione circondariale per gli illegittimi;
Commissione circondariale di vigilanza per le sale di pubblico spettacolo;
Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

2) *Ministero di grazia e giustizia*:

Archivio notarile circondariale.

3) *Ministero delle finanze*:

Intendenza di finanza circondariale;
Ufficio circondariale per i servizi tecnici erariali e del catasto;
Commissione circondariale per la determinazione dei valori medi dei generi soggetti alle imposte di consumo.

4) *Ministero del tesoro*:

Direzione circondariale del tesoro;
Ragioneria circondariale dello Stato;
Commissione circondariale per i danni di guerra.

5) *Ministero della pubblica istruzione*:
Provveditorato circondariale agli studi;
Delegazione circondariale di storia patria;
Consiglio circondariale scolastico;
Consiglio circondariale di disciplina;
Commissione circondariale per l'edilizia scolastica;

6) *Ministero dei lavori pubblici*:
Ufficio circondariale del Genio civile;
Commissione circondariale per l'incremento delle coltivazioni arboree nelle pertinenze idrauliche;
Sezione distaccata dell'A.N.A.S.

7) *Ministero dell'agricoltura e delle foreste*:
Ispettorato circondariale dell'agricoltura;
Ispettorato circondariale delle foreste;
Ispettorato circondariale dell'alimentazione;
Comitato circondariale tecnico per la bonifica integrale.

8) *Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*:
Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni.

9) *Ministero dell'industria e del commercio*:
Ufficio circondariale dell'industria e commercio;
Ufficio metrico circondariale.

10) *Ministero del lavoro e della previdenza sociale*:
Ufficio circondariale del lavoro e della massima occupazione;
Ispettorato circondariale del lavoro;
Centro di emigrazione;
Commissione circondariale per l'assegnazione degli alloggi per i lavoratori;
Commissione circondariale per i contributi agricoli unificati;
Commissione circondariale per l'accertamento dei contributi e dei soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia per i coltivatori diretti e coloni e mezzadri.

11) *Ministero della sanità*:
Ufficio del medico circondariale;
Ufficio del veterinario circondariale;
Consiglio circondariale di sanità;
Commissione circondariale per le farmacie;
Commissione circondariale di vigilanza per gli ospedali psichiatrici;
Commissione circondariale per gli invalidi civili.

TABELLA *B*

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).
Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.).
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.).
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali (E.N.P.A.S.).
Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).
Ente Nazionale Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico (E.N.P.D.E.P.).
Servizio per i contributi agricoli unificati.
Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).
Ente Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani (E.N.A.O.L.I.).
Ente nazionale per la protezione degli animali.
Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e Infanzia (O.N.M.I.).
Opera Nazionale Orfani di Guerra (O.N.O.G.).
Opera Nazionale Invalidi di Guerra (O.N.I.G.).
Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.).
Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).
Croce Rossa Italiana (C.R.I.).
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).
Federazione italiana della caccia.
Istituto per lo Sviluppo della Edilizia Sociale (I.S.E.S.).
Utenti Motori Agricoli (U.M.A.).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 736.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei Chierici scalzi e della SS.ma Croce e Passione di N. S. Gesù Cristo, detti Passionisti.

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei Chierici scalzi della SS.ma Croce e Passione di N. S. Gesù Cristo, detti Passionisti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 13. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 737.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria di Pozzano, sita nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Maria di Pozzano, sita nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 14. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 738.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Margherita, in frazione Carpeneda del comune di Vobarno (Brescia).

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 1° dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 27 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Margherita, in frazione Carpeneda del comune di Vobarno (Brescia), ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 16. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 739.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Simmaco, nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Capua in data 13 gennaio 1964, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Simmaco, nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 17. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 740.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Vergine Assunta, in località Bibione del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia).

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 20 febbraio 1963, integrato con dichiarazione del 10 novembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Vergine Assunta, in località Bibione del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 15. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1964.

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 21 giugno 1963, del comune di Cava dei Tirreni;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Salerno approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 51.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Cava dei Tirreni un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Vista la nota 13 febbraio 1964, n. 174699 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di Cava dei Tirreni è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 48.730.000 (quarantottomiliosettecentotrentamila) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Cava dei Tirreni un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.641.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 48.730.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dal 1° luglio 1964 e con pagamento al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Cava dei Tirreni, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1964
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 321. — GALLUCCI

(7134)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1964.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 18 marzo 1963, n. 270/118 dell'Amministrazione provinciale di Lucca concernente la classifica a provinciale della strada « Pieve Fosciano-Pontardeto » della estesa di km. 0+900;

Visto il voto 23 giugno 1964, n. 1200 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la nota 7 agosto 1964, n. 16110/270/1958, dell'Amministrazione provinciale di Lucca;

Ritenuto che la suldetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Pieve Fosciano-Pontardeto » (Lucca) della lunghezza di km. 0+900 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1964

Il Ministro: MANCINI

(7188)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1964.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1961, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 10 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e degli Enti interessati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, è composto come segue:

Membri effettivi:

consigliere di Stato dott. Andrea De Capua, in rappresentanza del Ministero del bilancio, con funzioni di presidente;

dott. Vittorio Caporaso, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Gustavo Predaval, in rappresentanza del comune di Milano;

dott. Angelo Corridoni, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

comm. Piero Secondi, in rappresentanza degli espositori della fiera;

Membri supplenti:

dott. Domenico Macedonio, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

dott. Ugo Mammarella, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il Collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(7226)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Centro ortofrutta », con sede in Novara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 10 giugno 1964 alla Società cooperativa di consumo « Centro ortofrutta », con sede in Novara, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Centro ortofrutta », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi del 31 ottobre 1962, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Negri Giovanni ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(6228)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1964.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola « Rinascita », con sede in Caorle (Venezia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 10 luglio 1964 alla Società cooperativa agricola « Rinascita », con sede in Caorle (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola « Rinascita », con sede in Caorle (Venezia), costituita per rogito Marelli del 24 luglio 1959, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Nicola Puttilli ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(7227)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1964.

Approvazione del capitolato d'oneri tipo per la concessione dell'esercizio di attività elettriche agli Enti locali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente predetto delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' approvato l'unito capitolato d'oneri tipo in base al quale potranno essere rilasciate agli Enti locali le concessioni di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1964

Il Ministro: MEDICI

Capitolato d'oneri tipo per la concessione dell'esercizio di attività elettriche agli Enti locali

Art. 1.

Oggetto della concessione

All'Ente locale di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che in seguito viene per brevità denominato Concessionario, è concesso l'esercizio della attività di (1) di energia elettrica sotto la osservanza delle condizioni, limiti, obblighi e modalità previsti dal presente capitolato o, per quanto qui non disposto o contemplato, dalle leggi vigenti.

Art. 2.

Limiti della concessione e zona di distribuzione

La concessione dell'esercizio delle attività elettriche indicate dal primo comma del precedente art. 1 è soggetta ai limiti di seguito specificati:

A) *Produzione*:

Il concessionario provvede all'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica mediante i seguenti impianti che alla data di concessione sono in esercizio, in costruzione o per i quali è già stata assentita regolare concessione o autorizzazione a termini di legge.

Impianti in esercizio:

. . . .

. . . .

Impianti in costruzione:

. . . .

. . . .

Impianti per cui è stata già assentita regolare concessione o autorizzazione:

. . . .

. . . .

(1) Inserire delle seguenti attività solo quelle che vengono concesse: produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita.

Il Concessionario per costruire nuovi impianti di produzione oltre quelli sopra elencati e modificare impianti esistenti, al fine di soddisfare i fabbisogni della propria utenza diretta, deve farne motivata richiesta all'ENEL corredata dei necessari elementi tecnico-economici e del piano finanziario. L'ENEL entro il termine di sessanta giorni — previa autorizzazione del Ministro per l'industria e per il commercio — deve dare il suo assenso od esprimere un motivato diniego.

B) *Trasporto e trasformazione*:

Il Concessionario provvede all'esercizio delle attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica mediante i seguenti impianti che alla data di concessione sono in esercizio, in costruzione o per i quali è già stata assentita regolare autorizzazione:

Impianti in esercizio:

Linee primarie: . . . .

. . . .

Impianti di trasformazione: . . . .

. . . .

Impianti di costruzione:

Linee primarie: . . . .

. . . .

Impianti di trasformazione: . . . .

. . . .

Impianti per cui è stata già assentita regolare autorizzazione:

Linee primarie: . . . .

. . . .

Impianti di trasformazione: . . . .

. . . .

Il Concessionario per costruire nuovi impianti di trasporto e trasformazione oltre quelli sopra elencati e modificare impianti esistenti, al fine di adeguare i propri impianti di trasporto e trasformazione alle esigenze del proprio servizio o per esigenze di carattere tecnico, deve farne motivata richiesta all'ENEL corredata dei necessari elementi tecnico-economici e del piano finanziario. L'ENEL entro il termine di sessanta giorni — previa autorizzazione del Ministro per l'industria e per il commercio — deve dare il suo assenso od esprimere un motivato diniego.

C) *Distribuzione e vendita*:

Il Concessionario provvede all'esercizio delle attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica con gli impianti esistenti nell'ambito del territorio di cui al successivo punto *D*), e con tutti gli ampliamenti, modifiche e aggiornamenti degli impianti di distribuzione che si renderanno necessari per fronteggiare le richieste della propria utenza diretta, salvo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6.

D) *Zona di distribuzione*:

Il Concessionario provvede all'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica nell'ambito dell'intera circoscrizione territoriale dell'Ente locale, come risulta indicato nella planimetria allegata, salvo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6.

Eventuali future modifiche della circoscrizione territoriale dell'Ente locale comporteranno corrispondenti variazioni nel territorio oggetto della concessione.

Art. 3.

Coordinamento delle attività elettriche oggetto della concessione e acquisto, cessione e scambi di energia elettrica

E' demandato all'ENEL il coordinamento, nell'ambito nazionale, dell'esercizio delle attività elettriche oggetto della concessione.

Di norma gli impianti di produzione e trasporto del Concessionario funzionano in parallelo con gli impianti dell'ENEL.

In particolare il Concessionario deve prestarsi a produrre e/o trasportare energia elettrica con i propri impianti su richiesta e per conto dell'ENEL, semprechè ciò sia tecnicamente possibile e compatibile con le esigenze del servizio svolto dal Concessionario.

Analogamente l'ENEL deve prestarsi, compatibilmente con le proprie esigenze e possibilità, a trasportare, su richiesta e per conto del Concessionario, energia elettrica destinata alla utenza diretta del Concessionario stesso.

L'energia prodotta dal Concessionario eccedente il fabbisogno della propria utenza diretta può essere ritirata, a titolo di acquisto o di permuta, solo dall'ENEL.

Le modalità tecniche e le condizioni di carattere economico delle suddette prestazioni sono concordate tra le parti, ed in caso di disaccordo sono stabilite dal Ministro per l'industria e per il commercio.

La ripartizione della potenza e dell'energia degli impianti di produzione di proprietà comune a due concessionari può avvenire secondo le esigenze del servizio dei suddetti due concessionari.

Il Concessionario acquista la energia elettrica, occorrente ai propri fabbisogni per la distribuzione a utenze dirette, esclusivamente dall'ENEL. I prezzi e le condizioni relativi sono quelli praticati dall'ENEL in osservanza dei provvedimenti CIP e delle norme e disposizioni che potranno in seguito essere emanate.

E' fatto divieto al Concessionario di effettuare scambi di energia elettrica e vettoriamenti a mezzo di propri impianti, con o per conto di terzi, sempreché essi non rientrino nella sopraddetta ripartizione della potenza e dell'energia degli impianti di produzione di proprietà comune a due concessionari.

Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri attinenti all'esercizio delle attività affidate in concessione, quali imposte, canoni, contributi, ecc.

Art. 4.

Costruzione di nuovi impianti

In relazione al compito riservato all'ENEL di coordinamento e potenziamento degli impianti ai fini di utilità generale, il Concessionario ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'ENEL i programmi di costruzione e sviluppo di nuovi impianti secondo le norme dell'art. 2, nonchè i tempi e le modalità di realizzazione dei programmi stessi.

All'ENEL è riservata inoltre la facoltà di fare obbligo al Concessionario di provvedere, qualora si riscontrino carenze nel servizio affidato in concessione, alla realizzazione di nuovi impianti, all'ampliamento o rinnovamento di quelli esistenti, entro i termini fissati dall'ENEL stesso per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, termini che terranno conto delle procedure amministrative cui è tenuto il Concessionario nonchè dei tempi richiesti per la esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Sviluppo della rete di distribuzione e limiti di potenza

In deroga a quanto disposto dall'art. 2, punto *D*), qualora nell'ambito del territorio oggetto della concessione dovessero sorgere nuovi importanti insediamenti industriali nonchè eventuali insediamenti residenziali a questi connessi, l'ENEL si riserva la facoltà di assumere direttamente la distribuzione e la vendita di energia elettrica in tali insediamenti.

Inoltre, in tutto il territorio oggetto della concessione l'ENEL si riserva la facoltà di alimentare nuove utenze industriali destinate ad assorbire entro il primo quinquennio dallo inizio della fornitura una potenza superiore a quella fissata d'intesa fra le parti.

Per le utenze industriali già esistenti che superino tale limite nel corso della concessione, l'ENEL si riserva la facoltà di fornire l'energia eccedente in proporzione alla ripartizione di potenza, mediante accordi con il Concessionario.

In caso di mancata intesa fra le parti per la determinazione del limite di cui al secondo comma, il limite stesso è determinato dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Art. 6.

Coesistenza di impianti ENEL con gli impianti del Concessionario

Qualora nell'ambito della circoscrizione territoriale del Concessionario provvedano alla distribuzione e vendita di energia elettrica sia l'ENEL che il Concessionario, oltre a quanto previsto all'art. 4, l'ENEL provvede al coordinamento dei programmi dei nuovi impianti di distribuzione propri e del Concessionario per un efficiente ed economico sviluppo degli impianti stessi, riservandosi inoltre la facoltà di richiedere opportuni collegamenti fra le due reti al fine di un reciproco servizio di riserva e integrazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 5, l'ENEL, nel fissare le norme per l'acquisizione di nuove utenze da parte del Concessionario, terrà conto anche dei rapporti preesistenti di ripartizione, compatibilmente con i fini di utilità generale assegnati all'ENEL stesso.

Art. 7.

Trasferimento di impianti

Gli impianti ed i beni non compresi nella presente concessione verranno trasferiti all'ENEL a norma della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 8.

Efficienza degli impianti e responsabilità

Gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione del Concessionario devono essere costruiti ed eserciti in modo da assicurare, in ogni evenienza, la completa e perfetta efficienza e regolarità di funzionamento, con l'osservanza di tutte le norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, con l'obbligo di provvedere tempestivamente alla riparazione di tutti i guasti ed i difetti degli impianti.

Il Concessionario è responsabile della gestione della propria azienda e dell'esercizio dei propri impianti.

Esso pertanto risponde verso terzi e verso il proprio personale della perfetta osservanza delle leggi, disposizioni, norme e regolamenti generali e particolari relativi all'esercizio degli impianti, alla tutela e igiene del lavoro e alla prevenzione infortuni.

Art. 9.

Tariffe e condizioni di fornitura agli utenti

Il Concessionario ha l'obbligo di praticare alla generalità degli utenti tariffe e condizioni di allacciamento uguali a quelle praticate dall'ENEL.

Eventuali tariffe diverse da praticare a utenze particolari devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'ENEL.

I contratti tipo per forniture di energia elettrica con le relative condizioni generali e particolari devono essere sottoposti alla approvazione dell'ENEL entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente capitolato, riservandosi l'ENEL di chiedere in qualunque momento eventuali modifiche, per adeguarli a quelli stabiliti per la generalità dei propri utenti.

Art. 10.

Obbligo di contrarre

Il Concessionario resta obbligato, nell'ambito della presente concessione, a contrarre con chiunque richieda le prestazioni, osservando la parità di trattamento.

Art. 11.

Vigilanza e controllo dell'ENEL sull'azienda e sui servizi

Compete all'ENEL la vigilanza sull'osservanza degli obblighi tecnici e amministrativi derivanti dal presente capitolato e dalle prescrizioni impartite dall'ENEL nell'esercizio della concessione, a norma del capitolato stesso, nonchè le verifiche e i controlli necessari per l'esercizio di detta vigilanza.

La gestione delle attività elettriche oggetto della concessione deve risultare da apposito bilancio compilato secondo le disposizioni contenute nella legge 4 marzo 1958, n. 191.

Art. 12.

Personale addetto all'esercizio delle attività affidate in concessione

Il Concessionario, oltre ad ottemperare alle norme e disposizioni vigenti in materia di assunzione del personale da parte delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, deve anche curare che il personale stesso abbia i requisiti tecnici e morali necessari per espletare le attività affidate in concessione in modo idoneo, in rapporto alle diverse specializzazioni richieste, per la corretta ed efficiente gestione degli impianti e dei servizi.

Art. 13.

Statistiche

Per tutta la durata della presente concessione il Concessionario è tenuto a trasmettere all'ENEL tutti i dati statistici relativi alla gestione, che l'ENEL stesso richiederà.

L'ENEL si riserva la facoltà di stabilire le modalità per il rilevamento, periodico o saltuario, dei dati statistici e per la loro successiva elaborazione, restando il Concessionario obbligato ad ottemperare alle prescrizioni che saranno impartite al riguardo e a fornire tutte le notizie e informazioni che l'ENEL ritenesse opportuno richiedere circa l'andamento del servizio.

Art. 14.

Canone

L'ENEL può richiedere al Concessionario un equo canone annuo fissato d'intesa fra il Concessionario e l'ENEL stesso, tenuto conto dei risultati economici di gestione del servizio elettrico del Concessionario negli anni 1961-1962-1963-1964, nonchè della natura delle attività elettriche svolte dal Concessionario stesso e dei contributi da questo versati al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche di cui al cap. X del provvedimento CIP del 29 agosto 1961, n. 941.

Detto canone è commisurato agli introiti lordi realizzati per le vendite di energia all'utenza diretta e non può superare il 4 % degli introiti stessi.

Il canone è pagabile in quote bimestrali entro quindici giorni dalla fine di ciascun bimestre, sulla base di 1/6 del canone corrisposto nell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi a fine anno in base alle risultanze dei dati ufficiali di bilancio.

Per il primo anno il canone è determinato tenendo presenti le risultanze dell'anno precedente.

Il canone suddetto è comprensivo anche del servizio di vigilanza, coordinamento e controllo sulla gestione del Concessionario.

Art. 15.

Esercizio delle attività mediante aziende speciali

Qualora le attività di cui all'art. 1 siano esercitate mediante azienda speciale, le facoltà e gli oneri di cui al presente capitolato fanno carico all'azienda stessa nelle forme e nei limiti stabiliti dal testo unico del 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 16.

Divieto di cessione e sub-concessione

E' vietata la cessione o sub-concessione, anche parziale, ed in qualunque forma, dell'esercizio della concessione.

E' tuttavia consentito al Concessionario di affidare in appalto la esecuzione di singole opere e servizi sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Art. 17.

Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni 15 a decorrere dalla data della deliberazione di concessione stessa da parte del Consiglio di amministrazione dell'ENEL.

La concessione si rinnoverà tacitamente per altri 10 anni salvo notificazione di disdetta motivata, almeno due anni prima della scadenza del quindicennio.

Art. 18.

Revoca della concessione

La concessione di cui al presente capitolato può essere revocata, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e per il commercio, qualora lo richiedesse il perseguimento dei fini di utilità generale istituzionalmente assegnati dalla legge all'ENEL o altre superiori esigenze di pubblico interesse, semprechè si ravvisino, per entrambe le ipotesi, sostanziali modifiche alle situazioni esistenti all'atto del rilascio della concessione.

Ar. 19.

Decadenza della concessione

Il Concessionario incorre nella decadenza della concessione da attuarsi con provvedimento dell'ENEL quando si rende responsabile di inadempienze sostanziali nei seguenti casi, decorsi trenta giorni dalla notifica di apposita diffida al Concessionario stesso senza che quest'ultimo abbia ottemperato alla diffida medesima:

a) quando il bilancio non è compilato ai sensi del secondo comma dell'art. 11 del presente capitolato;

b) quando non provvede, nei termini previsti, all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 4;

c) quando non osserva, senza l'esistenza di un giustificato impedimento di natura tecnica, l'obbligo di contrarre di cui all'art. 10;

d) quando non provvede al pagamento del canone entro due mesi dal termine fissato dall'art. 14 del presente capitolato;

e) quando applica tariffe e condizioni di fornitura difformi da quelle indicate nell'art. 9;

f) quando non provvede ad eliminare nei termini fissati dall'ENEL, salvo quanto disposto al punto *b)*, deficienze o irregolarità riscontrate e contestate dall'ENEL stesso, nell'esercizio delle attività affidate in concessione;

g) quando viene violato il divieto di cessione o sub-concessione della concessione;

h) quando non provvede, entro tre mesi dai termini contrattuali, al pagamento delle prestazioni e forniture eseguite dall'ENEL in conformità dell'art. 3 del presente capitolato, fermo restando quanto disposto nei contratti che regolano le prestazioni e forniture suddette.

Art. 20.

Trasferimento dell'impresa all'ENEL e indennizzi

Nei casi di revoca, o di decadenza della concessione, l'impresa elettrica del Concessionario è trasferita all'ENEL con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Dalla data di notifica della dichiarazione di revoca o di decadenza, i legali rappresentanti del concessionario sono costituiti custodi dell'impresa elettrica da trasferire all'ENEL e sono personalmente responsabili verso quest'ultimo della conservazione e buona gestione dell'impresa stessa sino alla consegna dei beni all'ENEL.

I beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti alla data del decreto ministeriale di trasferimento conseguente alla dichiarazione di revoca o di decadenza, con le modalità e gli indennizzi previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, intendendosi, però, i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima dell'emanazione del predetto decreto ministeriale.

Art. 21.

Controversie e clausola arbitrale

Tutte le controversie fra il concedente e il Concessionario, così durante che al termine della concessione, sono sottoposte da una delle parti alla risoluzione del Ministro per l'industria e per il commercio.

La risoluzione diviene vincolante, qualora nessuna delle parti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, non abbia domandato con atto notificato al Ministero e all'altra parte che la controversia vada sottoposta al giudizio del Collegio arbitrale. Tuttavia la parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo entro il termine suindicato, dinanzi al giudice competente, la controversia.

La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Il Collegio arbitrale è composto da un magistrato del Consiglio di Stato, che lo presiede, nominato dal Presidente del Consiglio stesso, da un magistrato giudicante della Corte d'appello di Roma nominato dal Primo Presidente della Corte stessa, da un membro nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, da un membro nominato dall'ENEL e da un membro nominato dal Concessionario.

Gli arbitri giudicano secondo le norme di diritto.

Art. 22.

Spese dell'atto

Le spese per la stipulazione del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'azienda concessionaria.

(7185)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962.

Il 27 agosto 1964, in base ad autorizzazione disposta con legge 31 ottobre 1963, n. 1781, è stato effettuato in Berna lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962.

In conformità al disposto dell'art. 26 la suddetta Convenzione è entrata in vigore il 1° settembre 1964.

(7193)

Entrata in vigore della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili, firmata a L'Aja il 15 giugno 1955.

Il 17 marzo 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 febbraio 1958, n. 50, fu effettuato a L'Aja il deposito dello strumento di ratifica italiano della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili, firmata a L'Aja il 15 giugno 1955.

Il 3 luglio 1964, a seguito dell'avvenuto deposito degli strumenti di ratifica di altri Stati firmatari, è stato raggiunto il numero di ratifiche necessario per l'entrata in vigore della Convenzione.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 9, la Convenzione stessa è entrata in vigore il 1° settembre 1964 per i seguenti Stati: Italia, Belgio, Francia, Danimarca, Finlandia e Norvegia.

(7194)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1964, il comune di Noto (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7196)

Autorizzazione al comune di Giarre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1964, il comune di Giarre (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7197)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1964, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7195)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1964, il comune di Castelnuovo di Conza (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.626.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7198)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1964, il comune di Volla (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.811.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7199)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1964, il comune di Casola di Napoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.442.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7200)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1964, il comune di Quindici (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.538.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommistrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7201)

Autorizzazione al comune di Nocera Tirinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1964, il comune di Nocera Tirinese (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.117.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7202)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1964, il comune di Calvizzano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.006.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommistrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7205)

Autorizzazzione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1964, il comune di Riccia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7156)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti).

Con decreto ministeriale n. 300.15/62137, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti) di un complesso immobiliare sito in Orsogna del periziato valore di L. 2.800.000 della superficie di mq. 1015,30 distinto nel catasto al foglio di mappa n. 26, con la particella n. 1/3 - 397 da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(7165)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Massafra (Taranto).

Con decreto ministeriale n. 300.15/62254 del 5 settembre 1964 l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Massafra (Taranto) di un terreno sito in Massafra (contrada Parco Castellana) del periziato valore di L. 323.700, della superficie di mq. 1079, distinto in catasto al foglio di mappa n. 41, particella n. 92/*G*, da destinarsi a costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(7163)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Ravanusa (Agrigento).

Con decreto ministeriale n. 300.15/62138, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Ravanusa (Agrigento) di un terreno sito in agro di Campobello di Licata del periziato valore di L. 1500 al mq. distinto in catasto all'art. 7494, particelle numeri 34, 36, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(7166)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Grammichele (Catania).

Con decreto ministeriale n. 300.15/62135 del 5 settembre 1964, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Grammichele (Catania) di un terreno sito in Grammichele (contrada Cugni-Pazienza) del periziato valore di L. 450.000, della superficie di mq. 1800, distinto in catasto al foglio n. 30, particella n. 285/*A*/*b*, confinante con il prolungamento del corso Cavour con terreni degli eredi Zhara Buda, con restante terreno del comune di Grammichele e con via da denominarsi da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(7164)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 179

Corso dei cambi del 17 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,83	624,83	624,80	624,83	624,83	624,84	624,83	624,83
$ Can.	580,93	580,65	580,80	580,90	579,70	580,92	580,70	580,90	580,95	580,75
Fr. Sv.	144,67	144,62	144,63	144,626	144,62	144,63	144,63	144,62	144,63	144,61
Kr. D.	90,21	90,20	90,25	90,225	90,10	90,20	90,215	90,22	90,20	90,20
Kr. N.	87,20	87,18	87,23	87,19	87,20	87,20	87,21	87,22	87,20	87,20
Kr. Sv.	121,67	121,67	121,66	121,175	121,70	121,68	121,68	121,67	121,68	121,68
Fol.	173,23	173,23	173,26	173,245	173,25	173,21	173,2425	173,20	173,20	173,22
Fr. B.	12,58	12,577	12,57	12,5795	12,575	12,58	12,580	12,57	12,58	12,58
Franco francese	127,50	127,50	127,51	127,5025	127,50	127,50	127,5025	127,50	127,50	127,50
Lst.	1739,01	1738,85	1738,50	1738,90	1738,75	1738,97	1738,90	1739 —	1738,95	1738,90
Dm. occ.	157,17	157,20	157,20	157,205	157,20	157,21	157,95	157,20	157,21	157,21
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,2025	24,15	24,20	24,203	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,69	21,80	21,68	21,69	21,70	21,69	21,69

Media dei titoli del 17 settembre 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,80
Redimibile 3,50 % 1934	98,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	580,80
1 Franco svizzero	144,628
1 Corona danese	90,22
1 Corona norvegese	87,20
1 Corona svedese	121,677
1 Fiorino olandese	173,244
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,502
1 Lira sterlina	1738,90
1 Marco germanico	157,20
1 Scellino austriaco	24,203
1 Escudo Port.	21,69

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di cinque società cooperative della provincia di Reggio Emilia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 settembre 1964, le seguenti Società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore:

1) Società cooperativa dipendenti statali di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Di Liborio in data 17 luglio 1947, repertorio 7008/4774;

2) Società cooperativa edilizia « Nuova edilizia San Prospero », con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Grasselli in data 28 novembre 1958, repertorio 5880/1738;

3) Società cooperativa « Stella di San Polo d'Enza », con sede in San Polo d'Enza (Reggio Emilia), costituita per rogito Alpi in data 11 aprile 1959, repertorio 7592/4595;

4) Società cooperativa edile di Villa Minozzo, con sede in Villa Minozzo (Reggio Emilia), costituita per rogito Doni in data 17 giugno 1956, repertorio 2478/102;

5) Società cooperativa « Latteria sociale Santa Maria di Visignolo », con sede in Visignolo di Baiso (Reggio Emilia), costituita per rogito Magnani in data 25 giugno 1959, repertorio 814/173.

(6167)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Sant'Antonio », con sede in San Pancrazio Salentino (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Sant'Antonio », con sede in San Pancrazio Salentino (Brindisi), costituita per rogito Mancuso in data 18 gennaio 1954, repertorio 28232, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. prof. Biondo Giuseppe.

(7174)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Mensa aziendale », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Mensa aziendale », con sede in Napoli, costituita per rogito Abbate in data 5 settembre 1953, repertorio 11528, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Del Giudice Giovanni.

(7175)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Conquista del lavoro », con sede in Narni (Terni)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Conquista del lavoro », con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Filippetti in data 8 giugno 1954, repertorio 4142, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. De Giorgis Giorgio.

(7168)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « La Prignanese », con sede in Prignano sulla Secchia (Modena)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1964, la Società cooperativa di lavoro « La Prignanese », con sede in Prignano sulla Secchia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 21 giugno 1950, repertorio 404/141, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Leonida Falghera.

(7169)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centosei posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;
Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, riguardante le modifiche all'ordinamento predetto;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a centosei posti di ufficiale giudiziario.
Due posti sono riservati a candidati che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche la prova facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti nei pubblici concorsi per l'Amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito, per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano prestato lodevole servizio per un periodo continuativo non inferiore a otto anni, possono partecipare al concorso se siano in possesso del diploma di licenza media inferiore o titolo equivalente.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.
Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età è elevato:
1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
2) di anni cinque: per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;
3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:
a) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa.
Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione:

per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

per i mutilati ed invalidi per servizio;

per gli invalidi civili e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, esclusi gli invalidi indicati all'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) il limite massimo di età è elevato a 45 anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo da L. 200 e diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo raccomandata postale, al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio, ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale organizzazione giudiziaria, Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti o categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare e la dichiarazione integrativa su carta da bollo;

2) i decorati al valor militare, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di croce al merito di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

6) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente Ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

9) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione, per mutilazione o invalidità contratte per cause di servizio;

10) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

11) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

12) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1962, n. 137 e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

13) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

14) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

15) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili delo Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

16) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

17) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

18) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con detti Enti;

19) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata dell'autorità militare;

20) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che abbiano cessato dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile, nonchè nozioni di ordinamento giudiziario;

2) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), verterà anche sulle seguenti:

nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile, su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.

L'epoca delle prove scritte, sarà fissata con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, ed è aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e che prestino lodevole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo la votazione complessiva. In caso di parità, si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei, nel imite dei posti messi a concorso, salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca

La prova di esame facoltativo di lingua tedesca, consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta, consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco o dal tedesco in italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice. Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma, il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritte ed orali).

Nella valutazione, sia dela prova scritta sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario).

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria, dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustiza - Ufficio III dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali - nel termine perentorio di giorni venti dall'invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo.

Nel caso il dipioma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il Tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è

di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatti di guerra, gli invalidi per servizio e gli invalidi civili debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, contenente cioè la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 29 luglio 1964

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1964
Registro n. 8, *foglio n.* 288. — CHIRICO

(7150)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove, per il Compartimento di Bari, del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 46/P.2.1.1. del 24 agosto 1964, con la quale veniva fissato il diario relativo allo svolgimento della prova orale unica presso le sedi compartimentali interessate;

Vista la successiva segnalazione del direttore compartimentale di Bari il quale propone modifiche al diario di cui trattasi;

Delibera:

Nella sede di Bari, la prova orale unica per il concorso citato nelle premesse, avrà inizio a decorrere dal 21 settembre 1964, alle ore 8, presso la locale Sezione 2ª della Divisione lavori: piazza Roma, 50.

Roma, addì 15 settembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(7223)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di dattilografia del concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1964, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno (Palazzo Viminale), piano terra, stanza n. 2 (salone ex Consiglio superiore di sanità), nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 1964, con inizio alle ore otto e trenta.

(7151)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.